

#### **In questo numero:**

- **IRPEF: canoni di locazione non riscossi (D.L. n. 34/2019)**
- **Società': diritto di recesso del socio**
- **IRES-IRPEF: prenotazione del «bonus pubblicità» 2019**
- **Imposta di donazione: agevolata donazione di quota di controllo frazionata**
- **Transfer price, le perdite reiterate non nascondono servizi infragruppo**

#### **LEGAL**

- **Delibera nulla ed impugnabile in tre anni se il socio di una S.r.l. non è convocato all'assemblea.**

### IRPEF: CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI (D.L. N. 34/2019)

---

Il cosiddetto decreto crescita ha finalmente introdotto un principio di equità nella tassazione dei canoni di locazione abitativi. In particolare, per i contratti stipulati **a partire** dal prossimo **1.1.2020**, per effetto dell'art. 3-*quiquies* del D.L. n. 34/2019, i **canoni non percepiti non saranno sottoposti a tassazione a partire dall'intimazione dello sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**. Per i contratti stipulati **prima di tale data** e quelli (comunque) aventi per oggetto **locazioni non abitative**, le imposte saranno invece dovute **fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità** del conduttore. Per i canoni non percepiti e tassati fino a tale momento è previsto (per i soli contratti di immobili ad uso abitativo) l'attribuzione di un **credito d'imposta** pari all'**imposta già pagata**. L'eventuale riscossione dei canoni non percepiti negli anni precedenti è soggetta a tassazione separata (art. 21 del TUIR), secondo le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo in anni precedenti.

### SOCIETA': DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

---

Secondo la più recente giurisprudenza (Tribunale di Bologna, sentenza n. 3279/2018), il **socio recedente** in seguito all'adozione, da parte della società, di una pluralità di **variazioni statutarie**, può **omettere** di indicare la **specifico modifica** che lo ha indotto a recedere. La società, da parte sua, ha la facoltà di **vanificare** la richiesta di recesso, **revocando, entro 90 giorni, la delibera** che lo ha originato, ai sensi dell'art. 2437-*bis*, comma III, del Codice civile.

### IRES-IRPEF: PRENOTAZIONE DEL <BONUS PUBBLICITA'> 2019

---

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3-*bis* del D.L. n. 59/2019 alla norma istitutiva del **Bonus pubblicità** (art. 57-*bis* del D.L. n. 50/2017), le caratteristiche, in sintesi, del provvedimento sono ora le seguenti: a- **beneficiari** sono imprese, **società**, enti non commerciali e **lavoratori autonomi, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni**; b- è agevolato l'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali** effettuati tramite **stampa periodica, quotidiana (anche on line)**, o tramite **emittenti televisive o radiofoniche locali**; c- il **credito d'imposta** spettante è pari al **75%** dell'investimento **incrementale (rispetto all'anno precedente)**; d- l'incremento di cui al punto precedente deve essere **almeno pari all'1%** e comunque **l'anno precedente deve esserci stata una spesa pubblicitaria**; e- l'**utilizzo** del credito d'imposta può avvenire esclusivamente **in compensazione**, dopo la pubblicazione dell'**elenco definitivo** dei soggetti ammessi al **bonus** (codice tributo **6900**). Il Mod. **F24** va presentato **esclusivamente** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**; f- il **bonus** deve rispettare i **requisiti** stabiliti per gli aiuti **de minimis** (regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013); g- per le **spese pubblicitarie 2019**, deve avvenire una **prenotazione** (per gli investimenti effettuati/da effettuare) **tra l'1.10.2019 ed il 31.10.2019**; h- dovrà poi essere presentata nel corso del mese di **gennaio 2020** una **dichiarazione sostitutiva** per gli investimenti **effettivamente effettuati** nel corso del 2019; i- il **credito d'imposta** va **indicato** nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di **maturazione** ed a quelli di **utilizzo** dello stesso; l- l'**agevolazione** è **alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, **con altre agevolazioni** statali-regionali-europee, salvo che disposizioni di pari fonte normativa non ne prevedano espressamente la cumulabilità.

### IMPOSTA DI DONAZIONE: AGEVOLATA DONAZIONE DI QUOTA DI CONTROLLO FRAZIONATA

---

Importante apertura dell'Agenzia delle Entrate, idonea a risolvere problemi di **passaggio generazionale**. Con la risposta all'interpello n. 257 del 17.7.2019, l'amministrazione finanziaria riconosce l'**esenzione** dall'**imposta di donazione** dei **trasferimenti di quote** che rappresentino il **controllo di una società**, anche nel caso in cui i **beneficiari** della donazione siano (singolarmente) **più d'uno e solo congiuntamente** ottengano il controllo della società.

**TRANSFER PRICE, LE PERDITE REITERATE NON NASCONDONO SERVIZI INFRAGRUPPO**

La recente sentenza **928/20/2019** della Commissione tributaria regionale della Lombardia ha introdotto il principio per cui le perdite per periodi prolungati, conseguite da una società che appartiene a un gruppo multinazionale, **non sono sintomo di una scorretta politica di transfer pricing**. La controversia nasce da una contestazione per violazione della normativa sui prezzi di trasferimento in capo ad una società **italiana relativa agli esercizi 2010, 2011 e 2012**, nei quali la stessa aveva conseguito perdite, mentre il bilancio consolidato del gruppo di **appartenenza** era in utile. **La Commissione** ha rigettato la tesi dell'Ufficio, secondo il quale le perdite conseguite **"nascondevano"** l'erogazione di servizi intercompany **non remunerati dalla controparte estera**, perché il contribuente aveva adeguatamente dimostrato le ragioni economiche e congiunturali dei risultati negativi. La sentenza applica le linee guida **OCSE** per cui è possibile che la casamadre non remunerati in modo adeguato i benefici derivanti dalle attività della controllata, senza che ciò causi alcun automatismo che implichi lo svolgimento di un servizio intercompany in caso di risultati negativi. L'Ocse riconosce espressamente che nell'analisi sui prezzi di trasferimento è fondamentale l'effettiva individuazione dei servizi prestati, analisi che **l'Ufficio non aveva svolto nel caso oggetto della sentenza**.

**LEGAL****DELIBERA NULLA ED IMPUGNABILE IN TRE ANNI SE IL SOCIO DI UNA S.R.L. NON È CONVOCATO ALL'ASSEMBLEA.**

In caso di **omessa convocazione** di uno dei soci, la **delibera** approvata dall'assemblea di una S.r.l. **può essere impugnata nel termine lungo di tre anni e non entro novanta giorni** dalla trascrizione nel libro delle delibere assembleari. È quanto statuito dalla **Corte di Cassazione, I Sez. Civile**, con l'**ordinanza n. 22987/2019**, in accoglimento del ricorso promosso dall'ex socio di una S.r.l. che lamentava di non essere stato convocato all'assemblea di approvazione del bilancio per il precedente esercizio, tenutasi l'anno successivo al suo recesso, con conseguente nullità della delibera adottata. A parere del ricorrente, invero, l'omessa convocazione non poteva dirsi giustificata, posto che l'assemblea aveva ad oggetto l'esame del bilancio relativo all'anno del suo recesso, all'esito del quale era emersa l'esposizione debitoria dell'ex socio. Da ciò sarebbe sorta, pertanto, la facoltà di impugnare la delibera nel termine di tre anni ex art. 2479 *ter*, c. III, c.c. e non in quello breve erroneamente applicato dalla Corte territoriale e previsto dal primo comma della medesima norma. La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha fatto propria la ricostruzione normativa operata dal ricorrente: l'art. 2479 *ter*, c. III, c.c. prevede infatti l'**impugnabilità nei tre anni** dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di S.r.l. delle **"decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni"**. Tali deliberazioni devono considerarsi **nulle** in virtù dell'analoga disposizione dettata in tema di S.p.A. dall'art. 2379 c.c. e dal riferimento alla legittimazione a farla valere riconosciuta per **"chiunque vi abbia interesse"**. Al contrario, l'art. 2479 *ter*, c. I, c.c. attribuisce la legittimazione di impugnare nel **termine breve ai soli soci che non abbiano consentito alla delibera, tra i quali non è possibile far rientrare i soci non avvisati dell'assemblea**, posto che **"la loro mancata comparizione non può assumere la veste di una sciente assenza, né ancor meno di una forma di astensione o di dissenso"**. **Accolto**, dunque, il **ricorso**, cassata la sentenza e rinviata la causa alla competente Corte d'Appello per un nuovo esame.

**MERCATO FINANZIARIO**

<b>EURIBOR</b>	<b>19/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>CAMBI</b>	<b>19/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>	<b>SPREAD</b>	<b>19/09/19</b>	<b>31/12/18</b>	<b>31/12/17</b>
3 mesi	-0,396	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,107	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	137,2	246,9	157,5
6 mesi	-0,368	-0,240	-0,271	Euro - yen	119,46	125,85	135,01				
1 anno	-0,303	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.